

Pubblicato il 07/11/2017

Sent. n. 5198/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 256 del 2017, proposto da:
Silvana Fortunato, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Satta Flores con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via G. Orsini n. 5;
contro
Comune di Bacoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Capolino con il quale domicilia ai sensi dell'art. 25 c.p.a. in Napoli presso la segreteria del T.A.R.;
nei confronti di
Annunziata Schiano Lo Moriello, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio rifiuto formatosi sulla diffida inoltrata dalla ricorrente al Comune di Bacoli in data 19/20 luglio 2016;
nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bacoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2017 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Esponde la ricorrente di essere proprietaria di un terreno e comproprietaria di un edificio al quale si accede da tale giardino siti nel Comune di Bacoli alla via S. Sosio n. 30 ex Miseno I Traversa privata e che:

- la controinteressata, all'epoca nuda proprietaria di un immobile limitrofo realizzava abusivamente un manufatto ed un terrazzino annesso allo stesso posto al confine con la sua proprietà (in parte addirittura insistente su quest'ultima);
- per tali opere la dante causa della controinteressata (nel frattempo deceduta) presentava domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 724/1994 (prot. n. 4284 del 1° marzo 1995) non esitata dal Comune;
- pertanto, in data 19/20 luglio 2016 diffidava il Comune di Bacoli, "ove necessario, a provvedere senza ulteriore indugio ad adottare un provvedimento espresso di reiezione in ordine alla domanda di

condono di cui in premessa presentata dalla sig.ra Maria De Rosa, dante causa della sig.ra Annunziata Schiano Lo Moriello; 2) in ogni caso, ad adottare i dovuti provvedimenti sanzionatori e di riduzione in pristino in danno della sig.ra Annunziata Schiano Lo Moriello in relazione alle descritte opere abusive”.

Non avendo ottenuto riscontro ha adito il T.A.R. per sentir dichiarate la condotta omissiva tenuta dall'amministrazione.

Si è costituito per resistere il Comune di Bacoli mentre non si è costituita la controinteressata.

Alla camera di consiglio del 25 ottobre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente, deve rilevarsi l'inconferenza della difesa comunale la quale fa riferimento a un ricorso per ottemperanza e non al presente gravame che ha ad oggetto l'azione avverso il silenzio serbato dall'amministrazione.

Ciò premesso, il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Secondo una consolidata giurisprudenza il proprietario confinante, nella cui sfera giuridica incida dannosamente il mancato esercizio dei poteri repressivi degli abusi edilizi da parte dell'organo preposto, è titolare di un interesse legittimo all'esercizio di detti poteri e può quindi ricorrere avverso l'inerzia dell'organo preposto alla repressione di tali abusi edilizi (ex multis T.A.R. Brescia, sez. I, n. 1205 del 27 luglio 2011; Cons. St., Sez. IV, 5.1.2011, n. 18; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, n. 6260 del 26 giugno 2009; Cons. St. Sez. IV, 19 ottobre 2007 n. 5466). Quindi, a fronte della persistenza in capo all'ente preposto alla vigilanza sul territorio del generale potere repressivo degli abusi edilizi, il vicino che - in ragione dello stabile collegamento con il territorio oggetto dell'intervento - gode di una posizione differenziata, ben può chiedere al Comune di porre in essere i provvedimenti sanzionatori previsti dall'ordinamento, facendo ricorso, in caso di inerzia, alla procedura del silenzio - inadempimento. Da ciò deriva che il Comune è tenuto, in ogni caso, a rispondere alla domanda con la quale i proprietari di terreni limitrofi a quello interessato da un abuso edilizio chiedono ad esso di adottare atti di accertamento delle violazioni ed i conseguenti provvedimenti repressivi e, ove sussistano le condizioni, anche ad adottare gli stessi (T.A.R. Lazio Latina, 24 ottobre 2003, n. 876).

Nella fattispecie, la ricorrente ha chiesto con l'istanza rimasta priva di riscontro che il Comune si esprima sulla domanda di condono presentata dalla dante causa della controinteressata adottando eventualmente i conseguenti provvedimenti sanzionatori.

In coerenza con la giurisprudenza sopra citata il ricorso deve, dunque, essere accolto.

L'amministrazione comunale dovrà pertanto portare a compimento il procedimento de quo nel termine di novanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Nel caso di inadempienza si nomina sin da ora, quale commissario ad acta, il Prefetto di Napoli o un funzionario all'uopo da lui delegato, che si attiverà su specifica richiesta della ricorrente.

Il commissario, prima del suo insediamento, accerterà se nelle more è stato adottato il provvedimento finale e, in caso di perdurante inadempimento, lo adotterà in sostituzione.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo nei riguardi dell'amministrazione resistente mentre devono essere compensate nei riguardi della controinteressata.

Vanno, altresì, poste a carico dell'Amministrazione intimata gli oneri connessi all'eventuale insediamento del Commissario ad acta, che verranno liquidati come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), sede di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

a) lo accoglie e, per l'effetto, dichiara illegittimo il silenzio quale innanzi fatto maturare sull'istanza in epigrafe dell'odierna parte ricorrente e, in conseguenza, ordina al Dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune di Bacoli di concludere il procedimento innescato da detta istanza entro il termine di

novanta (90) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o dalla previa notifica della presente pronuncia;

b) per l'ipotesi del persistere dell'adempimento, nomina fin d'ora il Prefetto di Napoli, o suo delegato, con il compito - su attivazione della ricorrente- di dare esecuzione alle qui rese statuizioni in sostituzione della civica amministrazione eventualmente ancora inadempiente nell'ulteriore termine sempre di giorni novanta (90);

c) pone, sin da ora, a carico della detta amministrazione le spese per l'eventuale espletamento della funzione commissariale da calcolare ai sensi del D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, precisando che il suddetto compenso sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, nonché la precisazione se l'attività è stata svolta al di fuori dell'orario di servizio. Tale parcella andrà presentata nei termini di decadenza previsti dall' art. 71 DPR 115/2002 (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952). (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952);

d) condanna il Comune di Bacoli al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge se dovuti; compensa le spese di lite nei riguardi della controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Paola Palmarini, Consigliere, Estensore

Anna Corrado, Consigliere

L'ESTENSORE

Paola Palmarini

IL PRESIDENTE

Paolo Passoni

IL SEGRETARIO